

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO "PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEROGHE AL PIANO DEL PARCO E AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2016"





INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO "PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DEROGHE AL PIANO DEL PARCO E AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO DI GESTIONE"

A seguito dell'approvazione della Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" gli enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, utilizzano quali strumenti della programmazione quelli previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e cioè il piano triennale delle attività che individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi. Tale documento è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale unitamente al bilancio di previsione.

Altri aspetti dell'attività del Parco, ad esempio quelli urbanistici, che per normativa o per le previsioni del Piano del Parco necessitano di essere inseriti negli strumenti di programmazione del Parco (ex Programma Annuale di Gestione) per la successiva approvazione da parte del Comitato di Gestione e della Giunta provinciale, non trovano giusta collocazione all'interno del Piano triennale delle Attività. Per tale motivo in dicembre 2016 è stato redatto il documento "pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di Gestione", che è stato approvato con deliberazione n. 33 del 29 dicembre 2016.

Considerato che ci sono altre previsioni di interventi che necessitano di autorizzazione mediante inserimento nel PAG o atto equipollente, si è reso necessario integrare il documento con:

- opere che necessitano di essere previste nella relazione ad approvazione del Comitato di Gestione e della Giunta provinciale;
- deroghe al Piano del Parco;

A) OPERE CHE NECESSITANO INSERIMENTO NELLA RELAZIONE AD APPROVAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE E DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

A.1) III Variante al progetto di Pavimentazione di un tratto di strada forestale Malga Boch – Spinale in C.C. Ragoli II

- vista la richiesta della Comunità delle regole Spinale e Manez del 29/02/2016, nostro protocollo n. 936/4.5 del 2/03/2016, di inserimento nel Programma Annuale di Gestione della "III variante al progetto di modifica tracciato e pavimentazione della strada forestale Malga Boch – Spinale" in CC Ragoli II;
- l'opera consiste nella III variante al progetto di manutenzione straordinaria della strada con pavimentazione in calcestruzzo di un tratto

- di lunghezza 183 ml in aggiunta ai due tratti di 165 ml e 50 ml autorizzati con prima e seconda variante al progetto;
- con delibera 119 del 14/09/2015 la Giunta del Parco autorizzava le due precedenti richieste; l'autorizzazione viene poi ratificata dal CdG del dicembre 2015 nel Documento di Pianificazione Urbanistica;
- considerato che l'art. 6.1.18 delle Norme di Attuazione del PdP prevede il divieto di eseguire "la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente autorizzati dalla Giunta del Parco nel limite massimo di mq 500 e, oltre tale limite, i casi espressamente previsti per specifiche esigenze nei Programmi annuali di gestione".
- considerato che l'intervento porterebbe quindi alla pavimentazione di mq. 537.5, superiori ai 500 di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 6.1.18 del Piano del Parco;
- si propone pertanto l'inserimento nel Documento "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione" e l'autorizzazione in base all'articolo 6.1.18, alla pavimentazione di ulteriori 165 ml del tratto finale a monte della strada forestale "Malga Boch Spinale" come da progetto presentato, con la prescrizione che la pavimentazione abbia larghezza 2,5 ml.;

A.2) Realizzazione del sentiero didattico "Il mondo di Sciury" in C.C. Molveno

- vista la richiesta della Comunità della Paganella del 29/04/2016, nostro protocollo n. 1837/6.1 del 2/05/2016, di parere, ai fini della tutela del paesaggio, per la realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico – didattico denominato "Il mondo di Sciury" in CC Molveno;
- con nota n. 1938/6.1 del 5/05/2016 il Parco ha risposto alla Comunità della Paganella con una preliminare valutazione positiva del progetto rimandando alla necessaria ratifica da parte del Comitato di Gestione, previa acquisizione di esito positivo di valutazione ambientale;
- vista la richiesta del Comune di Molveno del 13/05/2016, nostro protocollo n. 2110/6.1 del 13/05/2016, di parere, ai sensi dell'Art. 6.1.13 delle Norme di Attuazione del PdP, per la realizzazione del medesimo sentiero;
- considerato che l'art. 6.1.13 delle Norme di Attuazione del PdP prevede il divieto di eseguire "nuovi sentieri ... fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti dal Parco, in accordo con gli Enti proprietari, per finalità di osservazione e di educazione naturalistica, storico e culturale oppure richiesti per le medesime finalità dagli Enti proprietari o la SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) e previsti nel Programma annuale di gestione e previo esito positivo di valutazione ambientale";
- considerato che la Giunta esecutiva del Parco, con deliberazione n. 65 del 13/05/2016 ha riconosciuto la validità del progetto in tutte le sue linee e l'impossibilità di prevedere una convocazione del Comitato di Gestione per una approvazione del progetto in tempi utili, ha espresso il proprio assenso all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico-didattico denominato "Il mondo di Sciury" in C.C. di Molveno, come da progetto presentato e disposto di porre la propria decisione alla ratifica del primo Comitato di gestione tramite inserimento

- nel Documento "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione";
- visto l'esito positivo della procedura di verifica preventiva alla Valutazione di Incidenza del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette del 12/05/2016, nostro protocollo n. 2076 del 12/05/2016;
 - si propone pertanto l'inserimento nel Documento "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione" e l'autorizzazione del progetto.

A.3) Piano Triennale della Società Funivie Pinzolo

- vista la richiesta della Società Funivie Pinzolo del 15/03/2016 nostro protocollo n. 1177/4.5 del 17/03/2016, di approvazione da parte del Comitato di Gestione del Piano degli interventi della Società Funivie Pinzolo spa per il triennio 2016-2018;
- considerato che l'Art. 15.15 delle N.d.A. prevede che la realizzazione di nuove piste ed impianti deve essere prevista nell'ambito di un piano triennale degli interventi a cura delle società impiantistiche; Il documento elenca la programmazione delle previsioni di interventi;
- Il documento ha puramente validità di programmazione e non esclude i normali procedimenti per la compatibilità urbanistica e di valutazione ambientale previsti dalla legge per le singole previsioni progettuali;
- considerato ancora, che ai sensi dell'art. 15.15, il Piano triennale deve essere inserito nel Documento di Pianificazione Urbanistica approvato dal CdG;
- analizzato il documento nei suoi contenuti riassumibili nei seguenti interventi:
 - Realizzazione Pista Puza dai Fò Plaza;
 - 2. Sbarrieramento stazione intermedia di collegamento;
 - 3. Realizzazione bacino per l'innevamento in Loc. Grual;
 - 4. Rifacimento impianto innevamento e sistemazione piste;
- considerato che l'unico intervento che non trova compatibilità con il Piano del Parco è la realizzazione del bacino per l'innevamento; infatti ai sensi dell'Art. 6.1.4, è previsto il divieto di realizzazione di bacini di accumulo idrico a cielo aperto ai fini dell'innevamento artificiale;
- considerato che il bacino previsto nel Piano si colloca all'esterno del Parco e interessa l'area protetta solo con una piccola porzione della rampa di riporto a valle;
- ritenuti gli altri interventi preliminarmente compatibili con le previsioni del Piano del Parco salvo i normali procedimenti per la compatibilità urbanistica e di valutazione ambientale previsti dalla legge per le singole previsioni progettuali;
- si propone l'inserimento del Piano triennale della Società Funivie Pinzolo nel Documento "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione" e l'approvazione da parte del CdG. con le seguenti prescrizioni:
 - che in riferimento allo sbarrieramento della stazione intermedia di collegamento, vengano poste in atto tutte le garanzie per il rispetto del divieto di sci fuori pista all'esterno delle aree sciabili (Art. 15.3 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco) sulle direttrici Puza dai Fò - Plaza, Doss del Sabion - Valagola e Grostè - Vallesinella, che inevitabilmente si andrà a manifestare con l'apertura, alla salita, della

- stazione intermedia in località Plaza. Inoltre, l'apertura dell'impianto di Plaza non dovrà comportare un aumento dei flussi veicolari verso la località Plaza considerato che all'attualità il Progetto alternativo di mobilità risulta privo del previsto collegamento funiviario tra Sant'Antonio di Mavignola e Plaza;
- che tutte le opere relative alla realizzazione del bacino di innevamento artificiale siano previste al di fuori dell'area Parco, compresa la rampa di riporto; qualora per motivi tecnici il proponente ritenga quale soluzione più adeguata quella proposta, con interessamento parziale dell'area Parco, il progetto dovrà essere sottoposto a procedura di deroga urbanistica e alle procedure di valutazione ambientale necessarie;

A.4) Nuova pavimentazione e piccole modifiche al parcheggio di fondovalle di Tovel in C.C. Tuenno I

- Richiedente: Parco Naturale Adamello Brenta.
- l'opera consiste nella modifica planimetrica del parcheggio e della strada al fine di consentire al bus navetta di girarsi senza varie e pericolose manovre, e alle macchine di poter transitare nel doppio senso senza difficoltà; inoltre si prevede la pavimentazione del parcheggio per eliminare il disagio della polvere a tutti, in primo luogo agli operatori del Parco;
- ai sensi dell'art. 6.1.18 delle N.d.A. la nuova pavimentazione, oltre i 500 mq., è vietata, salvo che non sia prevista per specifiche esigenze nei PAG;
- ai sensi dell'art. 30.3.3 delle N.d.A. la modifica puntuale della strada è consentita per motivi di sicurezza ed agibilità;
- si propone pertanto l'inserimento nel Documento "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione" e l'autorizzazione del progetto.

B) DEROGHE AL PIANO DEL PARCO

In merito alle deroghe, si fa riferimento all'art. 37.2 del Piano del Parco. Tale articolo cita che per il tramite dei Programmi Annuali di Gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del Piano del Parco solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge.

A seguito delle richieste presentate dagli Enti proprietari, si inseriscono le deroghe al Piano di Parco di cui ai seguenti punti.

B.1) Ampliamento Garnì Nembia p.ed. 510 - CC San Lorenzo in Banale

vista la richiesta di parere preventivo per ottenere una deroga al PdP, presentata dalla proprietà, Bozzini Rosanna e Togni Armando, residenti in Garda (Vr) Via per Marciaga n.16/18, proprietari della struttura ricettiva p.ed. 510 sita in località Nembia del comune Catastale di San Lorenzo in Banale, all'insegna "Garni Lago Nembia", relativa all'ampliamento della struttura "Garni Lago Nembia", con nota di cui al protocollo del Parco n. 1555/6.1 di data 13/04/2016, per la

- ristrutturazione parziale con ampliamento della struttura ricettiva e turistica classificata dal PdP in classe XIV (articolo 34.11.13. delle Norme) e contraddistinta in elenco manufatti dalla sigla AP2;
- vista la risposta del Parco di data 18 maggio 2016, prot. n. 2223/6.1 con la quale si comunicava che la Giunta esecutiva con deliberazione n. 61 d.d. 13 maggio 2016 ha espresso parere favorevole;
- vista la successiva richiesta di inserimento nel Programma Annuale di Gestione dell'autorizzazione preliminare alla deroga ns. prot. n. 3193/6.1 d.d. 06/07/2016;
- rilevato che l'ampliamento volumetrico complessivo richiesto, è pari a 716,48 mc., di cui 502,13 mc. per volume fuori terra, 110,71 mc. per volume del portico e 103,60 mc. per volume interrato. Considerato che il volume complessivo di ampliamento rappresenta il 17,78 % del volume complessivo esistente (il volume esistente è pari 4029,86 mc.);
- considerato pertanto che il volume finale sarà pari a 4.746,30 mc.;
- considerato che il volume per l'alloggio del gestore è di mc. 222,75, inferiore al limite massimo (10%) imposto dalla normativa vigente (art. 44 del regolamento della Legge Urbanistica n. 1/2008, D.P.P. n. 18-50/Leg del 13/07/2010);
- considerato che il volume complessivo in ampliamento supera la percentuale massima del 10 % del volume esistente ed anche il valore dei 200 mc. previsti come limite massimo dalla classe di appartenenza dell'edificio, e che pertanto un aumento superiore deve essere eventualmente concesso in deroga;
- considerato che non è previsto alcun aumento della ricettività, e che le ragioni di tale ampliamento sono da ricondurre principalmente all'adeguamento tecnico funzionale della struttura, con riferimento particolare alla necessità di dotare la struttura di n.1 locale magazzino-ripostiglio a piano seminterrato per il deposito delle attrezzature di arredo estive (sdraio, tende, attrezzi, deposito bici e sci, ecc.), di n.1 locale a piano terra, ricreativo da adibire a palestra ed attività motorie, collegato con la presente attività di Wellness, oltre ad un portico di ingresso, e soprattutto di n. 1 alloggio a primo piano, ad uso esclusivo del gestore, costituito da cucina-soggiorno, ripostiglio, due stanze, bagno e balcone esterno;
- considerato inoltre che l'opera rientra tra quelle dichiarate di interesse pubblico¹ ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, in quanto inserita nell'allegato A) del D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010, si autorizza in via preliminare la deroga², per l'ampliamento volumetrico pari a 716,44 mc., alle prescrizioni ed ai limiti volumetrici del 10% del volume esistente e del limite massimo di 200 mc. previsti dall'art. 34.11.13. delle Norme di Attuazione del PdP, per l'ampliamento della struttura ricettiva e turistica classificata dal PdP in classe XIV e contraddistinta in elenco manufatti dalla sigla AP2.

¹ Ai sensi dell'art. 41 del D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 - Individuazione delle opere di interesse pubblico;

² La deroga è disciplinata dal combinato disposto dagli articoli 41, comma 4, 98 e 97 della L.P. n. 15/2015.

B.2) Ristrutturazione con ampliamento dell'albergo bar ristorante Dosson in C.C. Ragoli II

vista la nuova richiesta di parere preventivo di data 17/06/2016 n. 1576 (che sostituisce in toto la precedente) per ottenere una deroga al PdP, presentata dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez, proprietaria della struttura ricettiva e turistica p.ed. 80 del C.C. di Ragoli II, classificata dal PdP in classe XIV -articolo 34.11.13. delle Norme- e contraddistinta in elenco manufatti dalla sigla AO103, relativamente alla "ristrutturazione ed ampliamento dell'Albergo Bar Ristorante Dosson in località Spinale";

premesso che:

con parere preliminare di data 31/12/2014 n. 5287/V/5 si rispondeva alla richiesta di deroga al PdP per la ristrutturazione parziale con ampliamento della struttura "Albergo Ristorante Dosson" a Monte Spinale e veniva inserito l'intervento nel P.A.G. 2015, in quanto l'aumento volumetrico superava i 200 mc. previsti come limite massimo dalle Norme di Attuazione del P.d.P. per la classe di appartenenza dell'edificio; l'ampliamento volumetrico complessivo richiesto era pari a 1.251,59 mc., che rappresentava il 27,39 % del volume esistente, pari 4.568,71 mc. di cui 279,80 mc. di tettoie esterne, e pertanto per un volume finale di 5.820,30 mc., di cui 562,68 mc. di tettoie esterne. La deroga è stata AUTORIZZATA in via preliminare ma non è proseguita nell'iter aotorizzatorio;

nuova richiesta:

- in data 17/06/2016 n. 1576, è stata inoltrata al Parco richiesta di valutazione preventiva del nuovo progetto per la ristrutturazione con ampliamento dell'Albergo Bar Ristorante Dosson in località Spinale, p.ed. 80 del C.C. di Ragoli II, che sostituisce integralmente la precedente ed ogni atto documentale allegato alla stessa. Con questa nuova progettazione si ha un ampliamento volumetrico complessivo pari a 2.700,26 mc., che rappresenta il 59,10 % del volume esistente (il volume esistente è pari 4.568,71 mc. di cui 279,80 mc. di tettoie esterne). Il volume finale sarà pari a 7.268,97 mc., tutto edificio senza tettoie esterne. L'aumento volumetrico supera i 200 mc. previsti come limite massimo dalle Norme di Attuazione del P.d.P., pertanto deve accedere alla deroga.
- in data 15 luglio 2016 la Comunità delle Regole di Spinale e Manez ha inoltrato richiesta di autorizzazione preliminare alla deroga mediante inserimento della previsione nella variante al Programma Annuale di Gestione 2016 o documento equipollente, ed ha allegato un nuovo progetto modificato a seguito della richiesta del Parco prot. n. 3263/6.1 del 8 luglio 2016, con cui si chiedeva documentazione integrativa a supporto delle scelte volumetriche effettuale nel pegetto, e a dimostrazione della normativa esistente;
- gli interventi previsti possono essere riassunti come di seguito evidenziato:
 - a piano interrato nuova vasca di raccolta acque;
 - a piano seminterrato sono previste 10 stanze per il personale complete di servizi igienici e disimpegni, per una superficie totale pari a 224,5 mq., altezza locali 3,20 mt., il volume relativo è pari

- a 718,4 mc. (< del 10% % del limite imposto dalla normativa vigente (art. 44 del regolamento della Legge Urbanistica n. 1/2008, D.P.P. n. 18-50/Leg del 13/07/2010), come evidenziato dalla tavola integrativa n. 36; sono inoltre previsti spazi depositi vari, servizi igienici con accesso anche dall'esterno per i passanti non fruitori diretti della struttura soprastante, stireria, cella frigorifera, disimpegni, scale, ascensore, centrale termica, gruppo elettrogeno,;
- a piano rialzato sala ristorante/self service 277.37 mq. per 176 posti a sedere (269.19+ 8,18) mq. + una saletta ristorante da 69,40 mq. per 41 posti + un self service da 78,28 mq. + bar e servizio bar per 99,08 mq. per 13 posti, + una sala soggiorno e lettura da 45,12 mq.. Oltre a servizi igienici, cucina, disimpegni, disbrighi, guardaroba, ufficio, reception, ripostiglio, ingresso, scale, ascensore;
- a piano primo n. 7 stanze per la clientela, servizi igienici, ripostigli, disimpegni, balconi, locale wellness, sauna, scale, ascensore.
- L'ufficio tecnico Ambientale ha istruito la pratica ed ha rilevato quanto seque:

"Dal punto di vista normativo la deroga è concedibile.

Dal punto di vista tecnico si rileva il mancato rispetto del documento di autoregolamentazione approvato dalla Giunta del Parco con conchiuso di Giunta n° 21/03.

si evince dagli elaborati di progetto, che in alcuni casi si ha un aumento di ricettività, ed in altri casi le superfici ed i volumi proposti superano i requisiti minimi.

In particolare si riassume quanto emerso dall'istruttoria:

- 1) le 7 stanze da letto per gli ospiti riducono la ricettività di due unità, ma superano la superficie minima di normativa singola = 10 mq., S doppia = 16 mq., S triple = 24 mq con aumenti che vanno dal 13% al 25%. In particolare la suite junior ha annesso un ripostiglio di 10 mq.; complessivamente ho una superficie in supero di mq. 28,18;
- 2) i 7 servizi igienici delle camere superano la superficie minima stabilita dalla normativa (3 mg.) per complessivi mg. 8,65;
- 3) nelle due sale di ristorazione si riscontra un aumento di ricettività di 32 posti a sedere;
- 4) il bar, adottando il parametro di 1,5 mq./pers, è caratterizzato dall'aumento di ricettività per due unità;
- 5) la sala lettura, peraltro obbligatoria, è sovradimensionata rispetto alle imposizioni della normativa che dice 2,8 mq/pers. rer sale comuni, per un totale di 44,80 mq. comprendenti però le sale ristorante, bar e sale utilizzate per il soggiorno e lo svago;
- 6) E' di competenza dell'organo politico decidere se autorizzare preliminarmente la deroga e sull'opportunità o meno di autorizzare un aumento di classificazione da 1 stella a 4 stelle derogando anche dal documento di autoregolamentazione di cui sopra.
- 7) L'opera in conclusione è da ritenersi non conforme al Piano del Parco, nel senso che serve una deroga, ed al documento di autoregolamentazione."
- considerato che l'intervento è derogabile ai sensi della normativa vigente, e che le ragioni di tale ampliamento sono da ricondurre principalmente all'adeguamento tecnico funzionale della struttura, con riferimento alle normative relative agli impianti, alla dotazione di nuove stanze per il personale, alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, all'adeguamento della struttura agli standard alberghieri per 4 stelle (D.P.P. 25.09.2003 n.28-149/Leg);

- considerato che l'aumento volumetrico per stanze del personale è stato determinato ai sensi della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 "Legge Urbanistica e relativo Regolamento di Attuazione", con particolare riferimento all'art. 44;
- considerato inoltre che, alla dotazione dei servizi igienici della struttura, si aggiungono i servizi igienici a seminterrato accessibili anche all'utenza esterna, direttamente dall'esterno dell'edificio;
- visto il parere rilasciato dall'Ufficio tecnico del Parco;
- considerata l'importanza dell'intervento proposto sia in termine di risorse investite che in termini di offerta turistica, con ricadute economiche su l'intera collettività della Comunità, tali da determinare un interesse pubblico;
- si stabilisce di derogare dal documento di autoregolamentazione approvato dalla Giunta del Parco con conchiuso di Giunta nº 21/03 ai fini dell'aumento di ricettività;
- considerato inoltre che l'opera rientra tra quelle dichiarate di interesse pubblico³ ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, in quanto inserita nell'allegato A) del D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010, si autorizza in via preliminare la deroga⁴, si autorizza in via preliminare la deroga di ampliamento volumetrico, pari a 2.700,26 mc., alle prescrizioni ed ai limiti volumetrici del limite massimo di 200 mc. previsti dall'art. 34.11.13. delle Norme di Attuazione del PdP, per l'ampliamento della struttura ricettiva e turistica classificata dal PdP in classe XIV e contraddistinta in elenco manufatti dalla sigla AO103;

B.3) Realizzazione di un percorso Bike in zona Pradel - C.C. Molveno

- vista la richiesta della Società Funivie Molveno-Pradel del 17/03/2016, nostro protocollo n. 1176/4.5 del 17/03/2016, di inserire nel Programma Annuale di Gestione la richiesta di deroga urbanistica per l'intervento di realizzazione di percorsi bike "BIKE PARK" nell'area sciabile di Pradel in C.C. Molveno;
- l'opera consiste nella realizzazione di nuovi percorsi per bike (BikePark per il Downhill) nell'ambito dell'Area sciabile di Pradel; in parte l'opera proposta sborda dall'area sciabile;
- considerato che l'Art. 52ter della L.P. 7/87 prevede che le Aree sciabili possono essere usate per i Bike Park i quali usano prioritariamente le piste da sci esistenti;
- considerato che l'Art. 15 delle NdA disciplina le zone controllate C che comprendono al loro interno le aree sciabili entro le quali sono comprese le zone attrezzate per gli sport invernali, con particolare riferimento alle piste da sci;


³ Ai sensi dell'art. 41 del D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 - Individuazione delle opere di interesse pubblico;

⁴ La deroga è disciplinata dal combinato disposto dagli articoli 41, comma 4, 98 e 97 della L.P. n. 15/2015.

- considerato che l'Art. 15 non prevede la realizzazione di Bike Park, di conseguenza, per una valutazione positiva del progetto, si rende necessaria la deroga urbanistica;
- vista la richiesta del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette del 22/01/2016 nostro protocollo n. 268 del 22/01/2016, di richiesta di parere ai sensi della LP 7/'87 per la realizzazione di percorsi bike in area sciabile Moveno Pradel – CC Molveno;
- con nota n. 645/6.1 del 11/02/2016 il Parco ha risposto evidenziando che le Norme del Piano del Parco non prevedono la realizzazione di Bike Park e che risulta necessaria la deroga urbanistica;
- visto l'esito positivo della valutazione ambientale da parte del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette del 5/02/2016 trasmessa con nota n. 568 del 8/02/2016;
- considerato inoltre che l'opera rientra tra quelle dichiarate di interesse pubblico⁵ ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, in quanto inserita nell'allegato A) del D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010, si autorizza in via preliminare la deroga⁶, per la realizzazione di percorsi bike "bike park" nell'area sciabile di Pradel in CC Molveno, come da progetto esecutivo con le prescrizioni che:
 - 1) venga modificato il percorso 1 a valle di Malga Tovre nei pressi dell'intersezione della pista dismessa ora strada di accesso alla vasca dell'acquedotto, evitando i due tratti in traverso nel bosco e mantenendo il percorso in corrispondenza della pista dismessa e nel suo margine destro; la finalità di questa prescrizione sta nell'esigenza di evitare di interessare una zona defilata e meno disturbata rispetto all'attuale sistema piste e strade e di rispettare la coerenza con le previsioni dell'Art. 52ter della L.P. 7/'87 sopra citato (si veda allegato immagine 1);
 - 2) dove necessarie opere di contenimento, queste vengano realizzate con tronchi incrociati (arce) o scogliere a massi naturali utilizzando esclusivamente materiale locale senza l'aggiunta di calcestruzzo;
 - il materiale da utilizzare per eventuali ricariche del fondo del percorso deve provenire dalla risulta degli scavi effettuati in loco, oppure rispettare la matrice geologica calcarea;
 - 4) nel punto di maggior pendenza laterale del versante lungo il percorso 3 al margine delle proprietà private nei pressi del raccordo con la pista di esbosco forestale su proprietà comunale, il percorso in traverso venga realizzato con strutture in legno tipo passerella (north shore) senza operare scavi e riporti in un tratto dove, data la forte pendenza, comporterebbero fronti di scavo eccessivi (si veda allegato immagine 2).

⁵ Ai sensi dell'art. 41 del D.P.P. n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 - Individuazione delle opere di interesse pubblico;

⁶ La deroga è disciplinata dal combinato disposto dagli articoli 41, comma 4, 98 e 97 della L.P. n. 15/2015.



B.4) Nuovo sentiero della SAT al passo Presena in C.C. Mortaso II

 vista la richiesta della Società Alpinisti Tridentini del 12/02/2016 nostro protocollo n. 762 del 22/02/2016, indirizzata alla PAT - Servizio Bacini montani in qualità di proprietario, e per conoscenza al Parco, volta ad acquisire l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo sentiero di collegamento tra Passo Presena e sentiero SAT O209 del Maroccaro (versante Mandron) in CC Mortaso II;

 l'opera consiste nella creazione di un nuovo sentiero per il collegamento da Passo Presena al sentiero SAT O209 per Passo Maroccaro a seguito della presenza della nuova Cabinovia Presena e per garantire un sicuro collegamento tra Passo Presena e Rif. Mandrone;

considerato che l'art. 6.1.13 delle Norme di Attuazione del PdP prevede il divieto di eseguire "nuovi sentieri ... fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti dal Parco, in accordo con gli Enti proprietari, per finalità di osservazione e di educazione naturalistica, storico e culturale oppure richiesti per le medesime finalità dagli Enti proprietari o la SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) e previsti nel Programma annuale di gestione e previo esito positivo di valutazione ambientale";

- con nota n. 879/6.8 del 26/02/2016 il Parco ha risposto a SAT richiamando alla necessità di una preliminare condivisione di iniziative del genere e facendo presente che ai sensi dell'Art. 6.1.13 delle Norme di Attuazione del PdP, la richiesta deve essere autorizzata dal Comitato di Gestione previo esito positivo di valutazione ambientale; inoltre evidenzia l'opportunità di una valorizzazione del percorso della Grande Guerra con trincee ed opere campali di grande interesse che collega il Passo Presena con il Passo Maroccaro;

 visto l'esito positivo della procedura di verifica preventiva alla Valutazione di Incidenza del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette del 26/05/2016, nostro protocollo n. 2438 del 27/05/2016;

 vista la richiesta della Società Alpinisti Tridentini del 27/06/2016 nostro protocollo n. 3036 del 27/06/2016, di autorizzazione da parte del Comitato di Gestione alla realizzazione di un nuovo sentiero di collegamento tra Passo Presena e sentiero SAT O209 del Maroccaro (versante Mandron) in CC Mortaso II;

considerato che l'opera ha valenza e interesse pubblico e pertanto rientra tra quelle ammesse all'esercizio dei poteri di deroga ai sensi dell'Art. 97 della L.P 4 agosto 2015 n. 15, si propone di approvare preliminarmente la deroga per la realizzazione del nuovo sentiero della SAT al passo Presena in C.C. Mortaso II, come da richiesta con la prescrizione che la SAT prenda in carico la valorizzazione con segnaletica verticale della linea di trincee e opere campali sulla cresta tra Passo Presena e Maroccaro.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Comitato di gestione n. 7 di data 29 luglio 2016.

Il Segretario f.to ing. Massimo Corradi Il Vicepresidente f.to Ivano Pezzi